



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
csa@acitrezzaonline.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RICHIESTE RELATIVE AI  
CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESENTATE CON LA  
PETIZIONE AI SENSI DELL'ART. 39 DELLO STATUTO COMUNALE  
(costituisce parte integrante e inscindibile della petizione)**

**RIMBORSO E/O SGRAVIO DEL CANONE DI DEPURAZIONE FINO AL 3  
OTTOBRE 2000 PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI IMPOSITIVI**

Si richiede che la giunta comunale deliberi in autotutela il rimborso del canone di depurazione richiesto fino al 3 ottobre 2000, per i contribuenti che lo hanno già versato e lo sgravio delle stesse somme per coloro che ancora non lo hanno fatto, in quanto detto canone aveva natura di tributo comunale e non esisteva e non esiste alcun depuratore comunale di cui si potevano servire i contribuenti, mancando quindi i presupposti impositivi secondo la normativa applicabile. Infatti la Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze ha più volte ribadito che “ *Il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell’art. 24 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale (abrogando l’art. 62 commi quinto e sesto, del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell’inizio di efficacia dell’art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, che ha invece qualificato il corrispettivo del detto*



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

*servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n.36;*” (Cass. sezioni unite, 13/06/2002 n. 8444). Vedi anche: Cass. sez. unite 20/08/2004 n. 16426; Cass. sez. unite 09/06/2004 n. 10960; Cass. sez. unite 16/04/2004 n. 7265; Cass. sez. v 02/08/2002 n.11631; Cass. sez. unite 24/01/2003 n. 1087; Cass. sez. unite 24/01/2003 n. 1086; Cass. sez. unite 06/02/2003 n. 1735; Cass. 17/12/2003 n. 19388; tutte sulla natura tributaria del canone in questione. Orbene l’ente locale non poteva in tale periodo richiedere tali somme in assenza di qualsivoglia depuratore per le acque reflue dei cittadini di Acitrezza che quindi non sono state depurate. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18699 del 17/06/2004 ha chiarito che il canone in questione: “ *integra , anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998 n. 448..., un tributo comunale - e che – dalla natura di entrata tributaria discende << l’obbligatorietà >> del pagamento del canone detto << per effetto della sola istituzione del servizio e dell’allaccio alla rete fognaria...>>*” - precisando (nella fattispecie in cui era chiamata a decidere) che **la mancata istituzione di un effettivo servizio di depurazione importa il venir meno dello stesso presupposto legale del potere impositivo dell’Ente locale non essendo imputabile al contribuente la mancata fruizione del servizio di depurazione.** Di più, nella citata sentenza, il Supremo Collegio non si è limitato a riaffermare il principio secondo cui è dovuto il predetto tributo solo in presenza del presupposto legale dell’istituzione del servizio



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
[csa@acitrezzaonline.it](mailto:csa@acitrezzaonline.it)

di depurazione, ma ha chiarito quando possa intendersi “**effettivamente**” istituito il servizio medesimo.

**In specie secondo la Corte, non è sufficiente la semplice esistenza dell’impianto di depurazione ma è necessario che l’Amministrazione metta gli utenti in condizione di poter fruire concretamente del servizio medesimo eliminando gli ostacoli che di fatto impediscono o rendano gravosa tale fruizione. In mancanza di ciò non può dirsi sussistente il presupposto legale del potere impositivo dell’Ente.**

In sostanza in un caso in cui addirittura esisteva il depuratore ma l’utente – contribuente era impossibilitato all’utilizzo di questo, la Corte ha ritenuto che mancavano i presupposti per richiedere il canone. Appare chiaro che le pretese del Comune di Acicastello nei confronti dei cittadini di Acitrezza in **assenza di un effettivo servizio di depurazione** per il tributo fino al 3 ottobre 2000 si palesano illegittime. L’opinione contraria si risolve, prendendo in prestito le parole della Suprema Corte nella suddetta sentenza, “...*nell’imposizione di una obbligazione per un servizio di depurazione che l’ente, in effetti, non fornisce né è in grado di fornire... (ai contribuenti), oltretutto nell’imposizione di un tributo in totale carenza del genetico presupposto fattuale previsto dalla norma.*” Né è sostenibile da parte dell’ente locale, per tutto il periodo in cui il canone ha avuto natura tributaria, che le somme riscosse fossero dovute per la realizzazione del depuratore in futuro, infatti come ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

Milano: “ *Nel merito l’opposizione al pagamento del canone va accolta in quanto il servizio di depurazione non esiste tuttora: nessuno è tenuto al pagamento di un tributo quale corrispettivo di un servizio non reso e non ha rilievo sostenere che il corrispettivo sarebbe comunque dovuto per la raccolta di fondi per attivare detto servizio in futuro.*” (Cfr. Commissione Tributaria, sez. 10, sentenza n. 319, depositata il 18 ottobre 2001).

Ma già il **Sottosegretario di Stato per le finanze, Natale D’amico** rispondendo alla Camera ad un’interpellanza di diversi Deputati in merito all’applicazione del canone di depurazione aveva chiarito: “... *per i rapporti fino al 31 gennaio 1998 , il canone conserva natura tributaria (la Cassazione ha successivamente chiarito fino al 3 ottobre 2000) e la disciplina pubblicistica è quella prevista dagli art. 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319;*” (seduta n. 746 del 2000). È questo è avvenuto fino al 3 ottobre 2000 come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “ *E’ pacifico che prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 258 del 2000 e durante l’arco di tempo in cui hanno avuto vigore i commi quinto e sesto dell’art. 62 del D.lgs. n. 152 del 1999 non si è verificata la condizione prevista dal comma 5 dell’art. 62, ovverosia applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli art. 13 e seguenti della L. n. 36 del 1994.*” ( Cass. sez. unite 06/02/2003 n. 1735) . Quello che non si comprende è come il comune di Acicastello abbia richiesto e chiedo il pagamento del canone di depurazione per tale periodo in totale assenza del depuratore comunale. Il comma 6 dell’art. 62 del D.lgs. n. 152 del 1999



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
[csa@acitrezzaonline.it](mailto:csa@acitrezzaonline.it)

recita: “ *Il canone o diritto di cui all’art. 16 della legge 10 maggio 1976, n.319, e successive modificazioni continua ad applicarsi ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione del tributo ad opera del presente decreto*”. Ovverosia la condizione prevista dal comma 5 suddetto. La stessa circolare del Ministero delle Finanze n. 177 del 2000 (interpretazione ministeriale che il Comune di Acicastello sembra aver assunto a proprio credo) precisa “... *in passato l’obbligo tributario doveva essere assolto nel solo caso in cui sul territorio comunale esisteva un impianto di depurazione...*”. Questo “passato” era tutto il periodo precedente all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli art. 13 e seguenti della L. n. 36 del 1994, che come chiarito è avvenuta solo dopo il 3 ottobre 2000.

**In conclusione si richiede che la giunta comunale di Acicastello deliberi il rimborso e/o lo sgravio dei tributi comunali per il servizio di depurazione richiesto ai contribuenti per il tutto il periodo impositivo in cui tale canone ha avuto natura tributaria, cioè fino al 3 ottobre 2000.**

**RIMBORSO E/O SGRAVIO DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IVA  
SUI CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA FINO AL 3 OTTOBRE  
2000 IN QUANTO AVEVANO NATURA TRIBUTARIA**



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

Dalle considerazioni suesposte appare chiaro e consequenziale che il rimborso e/o lo sgravio debba riguardare anche le somme riscosse a titolo di IVA sul detto canone. Non solo perché il canone non era dovuto, ma anche perché su un tributo non può applicarsi l'IVA (tributo su tributo). Infatti con la circolare 3 febbraio 1997, n.11/E il Ministero delle finanze aveva sottolineato che: *“in attesa dell’entrata in vigore della tariffa prevista dalla legge n. 36 del 1994, permane la natura tributaria del canone di depurazione e fognatura, con l’effetto che il relativo servizio viene reso dall’ente pubblico nell’esercizio di una attività svolta in veste di pubblica autorità. Conseguentemente i canoni esulano dall’ambito applicativo dell’imposta sul valore aggiunto ...”*. Successivamente con l’art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, è stato stabilito che *“A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi dell’art. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994 n. 36.”*. Tuttavia è pacifico, come ha più volte ribadito la Suprema Corte di Cassazione che: *“... prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 258 del 2000 e durante l’arco di tempo in cui hanno avuto vigore i commi quinto e sesto dell’art. 62 del D.lgs. n. 152 del 1999 non si è verificata la condizione prevista dal comma 5 dell’art. 62, ovvero sia applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli art. 13 e seguenti della L. n. 36 del 1994.”* ( Cass. sez. unite 06/02/2003 n. 1735) . In sostanza finché il canone ha avuto natura tributaria non poteva applicarsi l'IVA (cioè fino al 3 ottobre 2000). La circolare del Ministero delle Finanze n.177 del 2000 con riferimento all’art. 6,



comma 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 relativo all'applicabilità dell'IVA chiariva: *"Tale precisazione trova fondamento proprio nella natura tributaria che il canone ha avuto fino al 31 dicembre 1998, sul cui importo non poteva naturalmente applicarsi il tributo erariale."* Com'è naturale il discrimine è la natura tributaria del canone in questione. Il quale ha conservato tale natura fino al 3 ottobre 2000. Infatti il termine di decorrenza della tariffa (dal 1 gennaio 1999) a cui è legata l'applicazione dell'IVA è stato differito per un complesso effetto di successione di norme: *"Queste norme non hanno comportato l'abrogazione di quanto era stato previsto dall'art. 31, comma 28 della L. n. 448 del 1998 – hanno solo determinato il differimento dell'inizio della sua efficacia, dalla data fissa dell'1 gennaio 1999, a quella di concreta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato."* (Cass. sez. unite 02/08/2002). Le norme di cui si è appena detto hanno avuto vigore fino al 3 ottobre 2000. Quindi successivamente a questa data il canone ha avuto natura di tariffa ed era applicabile l'IVA.

**In conclusione si richiede che venga deliberato in autotutela il rimborso e/o lo sgravio delle somme richieste sul canone di depurazione e fognatura a titolo di IVA fino a quando questi avevano natura tributaria, cioè fino al 3 ottobre 2000, anche se richieste successivamente a tale data.**



**AL RIMBORSO E/O SGRAVIO DELLE SPESE POSTALI PER INVIO  
FATTURA PER ILLEGITTIMA RICHIESTA E CESSAZIONE DELLA  
RICHIESTA PER IL FUTURO**

Si richiede il rimborso e/o lo sgravio delle spese postali per invio bolletta che la concessionaria del servizio illegittimamente richiede agli utenti nelle fatture di acqua, fognatura e depurazione. Infatti come è noto **l'art. 21 del DPR 26/10/1972, n. 633 stabilisce che: "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo."** Nelle fatture inviate ai contribuenti invece viene richiesto il pagamento di € 0,67 più IVA quali "diritti postali per invio bolletta" del tutto illegittimi. Tanto illegittimi che addirittura il Comune di Cicciano (Napoli) ha immediatamente determinato il rimborso di tali spese a propri contribuenti relativamente a **"spese postali per l'invio della bolletta dell'acqua"**, precisando nella determina di rimborso a un contribuente che aveva citato l'ente in giudizio, come: **"le doglianze lamentate appaiono legittime e che una eventuale resistenza in giudizio si configurerebbe in mero atto emulativo alla luce di quanto previsto dall'art. 21, comma 8, del DPR n.633/72..."** . Sempre a tal proposito si ricorda come Telecom Italia spa è stata condannata dal Giudice di Pace di Bologna, nella sentenza del 21/02/2003, al rimborso delle spese postali per invio fattura. Il Giudice ha chiarito che: **"...addebitare all'utente le spese di spedizione della fattura è condotta che viola quanto disposto dall'art. 21 co. 8 DPR 633/72."** . Ancora la stessa società è



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
[csa@acitrezzaonline.it](mailto:csa@acitrezzaonline.it)

stata condannata dal Giudice di Pace di Maddaloni, per la stessa questione, con la sentenza del 20/12/2004. In tale sentenza il Giudice ha avuto modo di precisare, in merito alle spese di spedizione addebitate in fattura, che: ***“... nessuna norma legittima l’addebito delle spese di spedizione, e ubi lex voluit, dixit.”*** Ma non basta, il Giudice di Pace di Pozzuoli con la sentenza del 22/12/2004, condannava ancora Telecom Italia spa, tra l’altro enunciando: ***“... la convenuta addebitando le spese di spedizione della fattura all’utente, in violazione di norme di legge, ha ottenuto un illecito arricchimento che comporta il diritto di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato.”*** A simili conclusioni perveniva il Giudice di Pace di Trento condannando Wind Telecomunicazioni spa, nella sentenza del 20/09/2004: ***“... la domanda della parte attrice deve ritenersi fondata e va accolta, per effetto delle invocate disposizioni di legge menzionate, in quanto la società convenuta ha gravato la bolletta di pagamento di € 0,50 per spese di spedizione, spese che invece rimangono a carico dell’emittente della fattura per legge e come confermato da giurisprudenza di merito ormai consolidata.”*** Se quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza non basta a questo Comune per deliberare il rimborso ai contribuenti e la cessazione della pretesa per il futuro, si veda anche quanto previsto dalla convenzione tra la concessionaria del servizio e il Comune di Acicastello all’art. 15 (oneri a carico dell’utente – servizio di esazione). Dove viene esplicitamente indicato quali sono i costi a carico degli utenti e cioè: allacciamento, nolo contatore e



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

consumi non certo le spese postali. Anzi lo stesso articolo precisa che il rilevamento e la fatturazione dei consumi saranno effettuati a cura della Concessionaria.

**Si chiede quindi rimborso e/o lo sgravio delle spese postali per invio bolletta che la Concessionaria del servizio illegittimamente richiede agli utenti nelle fatture di acqua, fognatura e depurazione e la cessazione della pretesa per il futuro. In ogni caso, ove tali somme non siano introitate dal Comune, si richiede che l'Ente locale intervenga nei confronti della Concessionaria, anche nell'ambito del rapporto concessorio, ponendo in essere tutti gli atti necessari per il rimborso e/o lo sgravio delle spese postali per invio bolletta che la Concessionaria illegittimamente richiede agli utenti nelle fatture di acqua, fognatura e depurazione e la cessazione della pretesa per il futuro.**

**AL RIMBORSO E/O SGRAVIO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI  
DEPURAZIONE RICHIESTA SUCCESSIVAMENTE AL 3 OTTOBRE 2000  
PER MANCANZA DELLA CONTROPRESTAZIONE**

Si richiede che la giunta comunale deliberi il rimborso e/o lo sgravio della tariffa del servizio di depurazione richiesta per i periodi successivi al 3 ottobre 2000 cioè da quando ha assunto natura di corrispettivo, per mancanza della controprestazione erogata dall'Ente Locale.



Per maggiore chiarezza è bene, preliminarmente, inquadrare la natura giuridica del rapporto tra Comune e utenti del servizio di depurazione e la natura giuridica del servizio stesso.

Non pare possano sorgere dubbi sul fatto che il pagamento della tariffa sia il corrispettivo di un prestazione e che la depurazione sia un servizio pubblico. Lo dice chiaramente la norma. Infatti l'art. 13 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 così enuncia: *“ La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'art.4, comma 1, lettera f)”* e cioè: *“...insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;”*.

Pare evidente che nel rapporto tra utenti del servizio e Comune non si possa prescindere dall'applicazione delle norme di diritto privato circa i rapporti corrispettivi, dall'applicazione delle norme sull'erogazione dei servizi pubblici, (tenendo conto degli atti normativi successivi alla “legge Galli” e ad essa riferiti e riferibili), nonché dall'applicazione delle norme di tutela degli utenti.

#### **a) applicazione delle norme di diritto privato circa i rapporti corrispettivi**

Il Comune di Acicastello già non poteva richiedere il pagamento del canone di depurazione finché questo era qualificato tributo (fino al 3 ottobre 2000) per mancanza dei presupposti di legge (n. 319 del 1976) e cioè per assoluta mancanza del depuratore comunale; la mutazione del rapporto con l'utente, che è divenuto di natura strettamente corrispettiva con l'applicazione della tariffa prevista dall'art. 13 e



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

seguenti della legge 5 gennaio 1994 n. 36 ( dopo il 3 ottobre 2000) ha maggiormente rafforzato la natura sinallagmatica del rapporto. **L'art. 1453 c.c. dispone che ad ogni prestazione debba conseguire la prestazione contratta.**

Il Comune di Acicastello è inadempiente per non consentire ai cittadini di Acitrezza la depurazione delle proprie acque reflue, tuttavia, continua a richiedere il pagamento di una prestazione che non effettua.

Al cittadino di Acitrezza viene fatturato ritualmente in un'unica bolletta trimestrale tutto il corrispettivo del servizio idrico suddetto. Ma tale prestazione viene fornita solo parzialmente poiché la depurazione non viene effettuata. Ne consegue che in applicazione dell'art. 1464 c.c. **l'utente ha diritto ad una corrispondente riduzione del prezzo della tariffa pari al costo della depurazione.** L'applicazione delle norme del codice civile è già stata precisata dal **Sottosegretario di Stato per le finanze, Natale D'amico** che rispondendo alla Camera ad un'interpellanza di diversi Deputati in merito all'applicazione del canone di depurazione riferendosi alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 aveva chiarito: *"...detta legge ha introdotto il concetto di servizio idrico integrato e ha disciplinato i criteri per la determinazione della relativa tariffa a corrispettivo. Pertanto, in luogo del precedente canone, la prestazione pecuniaria a carico degli utenti è costituita da un corrispettivo. **La tariffa di contenuto privatistico è disciplinata dalle norme del codice civile.**"*

(seduta del 746 del 2000). In una recente pronuncia il Giudice di Pace di Vituliano (BN) con la sentenza n. 115/2003 ha ritenuto non dovuta da parte di un utente la



quota di tariffa riferita al servizio di depurazione di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36. Infatti il Giudice ha condannato il Comune alla restituzione delle somme già riscosse “...*in quanto il Comune non può richiedere il pagamento di un corrispettivo per un servizio non reso*”. Dello stesso tenore anche il recentissimo giudicato del Giudice di Pace di Cassino (FR), che ha deciso “*l’illegittimità della richiesta del canone di depurazione dell’acqua*”, condannando il Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli ex Aurunci al rimborso delle somme per 3 cittadini, in quanto il depuratore non esiste.

Ma non basta, il rapporto di corrispettività va anche collegato all’applicazione delle norme sui servizi pubblici.

#### **b) Modalità di erogazione dei servizi pubblici e disposizioni sulla gestione del servizio idrico integrato**

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, che dispone i principi a cui deve essere uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, prevede all’art. 1 che i rapporti con gli utenti debbano essere improntati a canoni di **imparzialità, continuità, diritto di scelta, efficienza ed efficacia, nonché partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico.**

Di più, è previsto anche il dovere di valutazione della qualità dei servizi resi da parte degli enti erogatori che, a tal fine, debbono individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio stesso. Inoltre, l’art. 2 della citata direttiva prevede al comma 6:

**“ I soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei casi in cui è**



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

*possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati.”*

Successivamente la legge 273 del 1995 ha previsto, in ordine alla qualità dei servizi pubblici, che il Presidente del Consiglio dei Ministri emanasse “gli schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici”, come in effetti è avvenuto con DPCM del 29/4/1999.

In tale materia è infine intervenuto il D.Lgs n. 286/99 dal titolo “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”.

In tale decreto sono stati riaffermati i principi concernenti l’erogazione dei servizi pubblici nazionali e locali secondo modalità volte al miglioramento della qualità del servizio e che assicurino la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione anche in forma associativa alle procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi. Inoltre è stato previsto che le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standards di qualità ed anche l’adozione delle carte dei servizi pubblici dovesse avvenire con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi annualmente, restando comunque applicabile fino a diversa disposizione il citato DPCM recante “gli schemi generali di riferimento”.

In tema di servizio idrico integrato il DPCM 4/3/1996 ha dettato i criteri per la gestione del servizio idrico integrato costituito *dall’ insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di*



depurazione delle acque reflue, individuando altresì i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti e prevedendo **“penali o rimborsi all’utente da parte del gestore per i disservizi imputabili a quest’ultimo.”**

Appare chiaro che nel caso del Comune di Acicastello, sprovvisto del servizio di depurazione, **non vengono tutelati i diritti degli utenti secondo le modalità sopra richiamate, stante che si impone loro il pagamento di un servizio inesistente.** E’ evidente che nel caso in cui i “soggetti erogatori” non rendono il servizio, dovrebbero anche non farlo pagare.

### **c) L’applicazione delle norme di tutela degli utenti**

Il Comune di Acicastello dovrebbe considerare l’applicazione della “legge Galli” anche in relazione ad una legge successiva, cioè la n. 281 del 1998, volta al rispetto dei diritti degli utenti e dei consumatori. L’art. 1 di tale legge riconosce e garantisce **“ i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti”** . Il comma 2 della stessa legge riconosce come fondamentali diritti, tra gli altri, **il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, nonché il diritto all’erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e efficienza.** E’ evidente che se il Comune si fa pagare per un servizio che non effettua, vulnera sostanzialmente tali diritti. **Non possiamo certo credere che il Legislatore abbia mai potuto pensare che la “legge Galli” dovesse essere interpretata nel senso di ledere i diritti degli utenti (tutelati dalla legge n.281 del 1998), chiedendo il pagamento di un servizio non reso.**



Tuttavia pare che il Comune di Acicastello sostenga che il pagamento è dovuto sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della suddetta legge che prima delle modifiche apportate dall'art. 28 della legge n. 179 del 2002 recitava : *“ La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.”*

A tal proposito vanno fatte alcune precisazioni:

- 1) la giustificazione che negli anni è stata avanzata circa la necessità del pagamento delle suddette somme per la realizzazione degli impianti di depurazione è caduta dopo che l'art. 28 della legge n. 179 del 2002 ha sostanzialmente modificato la seconda parte del comma sopra enunciato. Infatti i proventi del servizio di fognatura e depurazione ora *“... affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito.”*
- 2) Il voler chiedere il pagamento asserendo che è dovuto per la realizzazione del depuratore inquadrebbe la tariffa come un **“contributo”**, cosa che non solo giuridicamente, ma anche letteralmente la legge n. 36 del 1994 esclude. Infatti

come precisato dalla stessa legge: “ *La tariffa costituisce il corrispettivo ...”*

del servizio, non certo il contributo per la realizzazione di un opera.

D'altra parte il voler ritenere diversamente imporrebbe la necessità di spiegare la valenza e la destinazione degli oneri per le opere di urbanizzazione primaria che vengono richiesti al cittadino e tra i quali vi rientrano quelli relativi alla realizzazione di fognatura e depurazione.

- 3) Il comune di Acicastello ha previsto di non realizzare più alcun impianto di depurazione con la deliberazione del Consiglio Comunale del 09/11/2004 che prevede la variante al PARF vigente per il convogliamento dei reflui del Comune di Acicastello al depuratore di Catania.

Quindi ci chiediamo, esiste più alcun stretto collegamento tra il pagamento della parte di tariffa di depurazione da parte dei cittadini di Acitrezza e la realizzazione del depuratore?

- 4) L'aberrante interpretazione della legge Galli che taluni forniscono circa la necessità di pagare anche in assenza del depuratore è già oggetto di una proposta di legge alla Camera dei Deputati (n.3644) che tra l'altro recita: “..... *Ne segue l'assoluta necessità di eliminare l'equivoca interpretazione fornita dalla Agenzia delle entrate, andando a modificare, alla radice, la norma della legge n. 36 del 1994 che ha consentito tale interpretazione. A tal fine, si auspica l'approvazione della presente proposta di legge che*

*modifica il comma 1 dell'art. 14 della citata legge n. 36 del 1994 .”.* Tale proposta sta seguendo l'iter previsto.

- 5) Sostenere l'interpretazione delle circolari ministeriali che ritengono il pagamento dovuto anche in assenza del depuratore non è affatto obbligatorio per i Comuni, lo stesso **Sottosegretario di Stato per le finanze, Natale D'amico** rispondendo alla Camera ad un'interpellanza di diversi Deputati in merito all'applicazione del canone di depurazione ha precisato: “ *... si rileva che all'Amministrazione Finanziaria non spetta alcun specifico potere di supremazia gerarchica e funzionale nei confronti dei Comuni per ottenere il loro adeguamento alla interpretazioni ministeriali in materia di tributi locali. I comuni, infatti, nell'ambito dei principi del federalismo fiscale possono formare liberamente il proprio convincimento, indipendentemente dall'indirizzo applicativo impartito dal Ministero delle finanze*”.
- 6) Nel formulare la norma di cui si discute il Legislatore non poteva certo immaginarsi ex ante la condotta del Comune di Acicastello che dopo oltre 10 anni dalla “legge Galli” non ha ancora realizzato l'impianto centralizzato di depurazione. Non potendo oggi il Comune di Acicastello fare cadere il proprio inadempimento sugli utenti.
- 7) Il Comune avrebbe dovuto garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza e di efficacia come previsto dall'art. 9 della “legge Galli” e dalle disposizioni in ordine ai criteri di gestione dei servizi pubblici.



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

La mancata esistenza del servizio non pare sia in linea con tutto ciò.

- 8) È evidente, inoltre, che non si può pensare di interpretare la “legge Galli” non facendo anche riferimento **all’art. 97 della Costituzione che prescrive un principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione che inevitabilmente contrasta con il solo presunto intento, attribuito al Legislatore, di permettere che un Comune si possa far pagare prestazioni inesistenti.**

Infine, appare chiaro che nel rapporto tra utenti della depurazione ed Ente che dovrebbe fornirla, non si può prescindere dal ritenere che **il comma 1 della art. 14 della legge n. 36 del 1994, interpretato alla luce dei principi in tema di prestazioni corrispettive, delle norme a tutela degli utenti e dei consumatori nella gestione dei servizi pubblici e delle disposizioni applicative della “legge Galli”, non esclude la responsabilità del Comune o del gestore del servizio per grave inadempimento nella effettuazione della prestazione.** Per cui l’Ente inadempiente non può chiedere quello degli utenti.

Tale interpretazione, tra l’altro, è fondata su una importante sentenza della Corte Costituzionale relativa ad una norma che anche in quel caso era a presidio della “irresponsabilità” della pubblica amministrazione nell’espletamento dei propri servizi (relativamente all’Amministrazione Postale). Si tratta dell’art. 6 del DPR n. 156 del 1973 in merito al quale la Corte ha deciso: *“nel contesto normativo in*



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
[csa@acitrezzaonline.it](mailto:csa@acitrezzaonline.it)

*cui si colloca non esclude la responsabilità dell'Amministrazione postale per il grave e colpevole ritardo nell'espletamento del servizio".*

**Si richiede, quindi, che la giunta comunale deliberi il rimborso e/o lo sgravio della tariffa del servizio di depurazione richiesta per i periodi successivi al 3 ottobre 2000 cioè da quando ha assunto natura di corrispettivo, per mancanza della controprestazione erogata dall'Ente Locale.**

**ANNULLAMENTO DELLE "BOLLETTE" INVIATE NELL'OTTOBRE 2004 PER  
COMMISTIONE TRA TRIBUTO E TARIFFA DI DIRITTO PRIVATO CON MANCANZA  
DELLE INDICAZIONI PREVISTE DALLO STATUTO DEI CONTRIBUENTI**

**In ogni caso si richiede l'annullamento delle "bollette" inviate nell'ottobre 2004 relative a periodi che vanno dal 2° trimestre 2000 al 4° trimestre 2001 per commistione in un unico atto tra tributo e tariffa di diritto privato con mancanza delle indicazioni previste dallo Statuto dei Contribuenti ( Legge 27 luglio 2000 n.212 ).**

A prescindere da quanto richiesto precedentemente, si evidenzia come il Comune di Acicastello tramite le Acque di Casalotto spa ha inviato ai contribuenti – utenti in un unico atto un mix di pretese. Di fatto creando una commistione tra un tributo e una tariffa di diritto privato che per loro stessa natura seguono diversi e specifici obblighi di legge. Infatti, come già sopra indicato, fino al 3 ottobre 2000 il canone di depurazione aveva natura tributaria, ovvero di tributo comunale, mentre



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

successivamente ha assunto la natura di corrispettivo di diritto privato per un servizio. In applicazione della legge 27 luglio 2000 n. 212, specificatamente dell'art.7, l'Ente o il suo tramite avrebbe dovuto indicare nell'atto: *“l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; ... l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;”* ma cosa ancor più importante: *“ le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere...”* . L'atto in questione appare carente degli obblighi imposti dalla natura tributaria del canone fino al 3 ottobre 2000. In particolare l'assoluta mancanza di indicazioni circa l'organo giurisdizionale a cui ricorrere, data la diversa natura, lede sostanzialmente i diritti del contribuente. Infatti per il periodo impositivo fino al 3 ottobre 2000 il contribuente poteva ricorrere dinnanzi alla commissione tributaria, mentre successivamente dinnanzi al giudice di pace. Non solo, i presupposti impositivi a seconda della natura del canone sono riferibili a due norme diverse ( legge n. 319 del 1976 e succ. modif. e legge n.36 del 1994 e succ. modif. ), con la conseguenza di ingenerare confusione e lesione del diritto di difesa dei contribuenti/utenti. Si ricorda come le disposizioni dello statuto dei contribuenti: *“... costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario...”*(art.1 comma 1 l. n. 212 del 2000) e che si applicano anche ai tributi locali, infatti il legislatore all'art. 1, comma 4, ha fatto obbligo agli enti locali *“ ... di adeguare i rispettivi statuti e gli*



ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Via Provinciale 414, 95026 Acitrezza (CT)  
Tel: 347-7612668 340-3155487  
www.acitrezzaonline.it/csa  
**csa@acitrezzaonline.it**

*atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge*". Di più, tali disposizioni si applicano anche: "*... nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti...*". In sostanza il comune di Acicastello avrebbe dovuto distinguere gli atti aventi natura diversa e avrebbe dovuto predisporli ciascuno con tutti i requisiti di legge previsti a tutela del contribuente/utente. Cosa che non è avvenuta.

**Si richiede l'annullamento delle "bollette" inviate nell'ottobre 2004 relative a periodi che vanno dal 2° trimestre 2000 al 4° trimestre 2001 per commistione in un unico atto tra tributo e tariffa di diritto privato con mancanza delle indicazioni previste dallo Statuto dei Contribuenti ( Legge 27 luglio 2000 n.212 ).**

**Acitrezza, lì 31 gennaio 2005**

*I rappresentanti dei firmatari, nonché rappresentanti del CSA*

**Giovanni Grasso, Antonio Guarnera, Dino Finocchiaro**